

Comune di PESCOENNATARO

Provincia di ISERNIA

CODICE ENTE

DELIBERAZIONE N. 22

DATA

## Verbale di deliberazione del Consiglio comunale

Adunanza ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica

OGGETTO: T.A.R.I. 2024 – APPROVAZIONE TARIFFE -

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO (2024), addì DICIANNOVE (19) del mese di LUGLIO alle ore 17.00, con la continuazione, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, prima convocazione. All'appello risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:


N°	Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
1	SCIULLI Pompilio	Sindaco-Presidente	X	
2	ANTENUCCI Daniele	Consigliere	X	
3	CIAMPAGLIA Nino	"	X	
4	DE LUCIA Luca	"	X	
5	PAGLIONE Antonio	"	X	
6	SANTILLI Fernanda	"	X	
7	DI STEFANO Antonio	"	X	
8	FREDA Vincenzo	"	X	
9	CARFAGNA Carmen	"	X	
10	FORGIONE Sabatino	"	X	
11	SCIULLI Giampiero	"	X	
		<b>TOTALI</b>	11	---

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Maria Teresa MIRALDI, a scavalco, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sindaco, avv. Pompilio SCIULLI, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato, posto al N. 2 dell'ordine del giorno, prot. n. 1604 del 12.07.2024.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione formulata dal Sindaco proponente ad oggetto: T.A.R.I. 2024 – APPROVAZIONE TARIFFE - che di seguito integralmente si riporta:



### PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 02 DEL 12-07-2024

**OGGETTO: TARI 2024. APPROVAZIONE TARIFFE.**

VISTI:

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss.mm.ii, i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- il comma 652, ai sensi del quale "... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della

Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”;

- il comma 654 ai sensi del quale “... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;

- il comma 654-bis ai sensi del quale “... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...”;

- il comma 655 ai sensi del quale “... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;

- il comma 658 ai sensi del quale “... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”;

VISTO il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, che demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall'autorità competente;

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale con la quale sono stati individuati gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato digestione dei rifiuti urbani, quali risultano dall'applicazione dello Schema (I, II, III, IV) così come previsto nella Tabella di cui all'art. 3.1 del TQRIF, Allegato A), alla Deliberazione di ARERA n. 15/2022/r/rif del 18 gennaio 2022;

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 04 in data 05.03.2024 con la quale è stata approvata la REVISIONE OBBLIGATORIA BIENNALE 2024-2025 del Piano economico finanziario del servizio rifiuti (PERIODO REGOLATORIO 2022-2025);

DATO ATTO che i costi da finanziare con le tariffe per l'anno 2024, complessivamente pari ad € 42.191,00 sono così ripartiti:

COSTI FISSI	€ 12.505,00
COSTI VARIABILI	€ 29.686,00

DATO ATTO, allora, che:

- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita sulla base dei seguenti criteri STIMA DEI RIFIUTI PRODOTTI DA UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE AI SENSI DEL DPR 27 APRILE 1999 N. 158:  
89,31 % a carico delle utenze domestiche;  
10,69 % a carico delle utenze non domestiche;

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

TUTTO CIÒ PREMESSO, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2024, di cui alla Tabella A) relativa alle utenze domestiche e alla Tabella B) relativa alle utenze non domestiche;

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...";
  - l'articolo 174 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
  - l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale "...A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ...";
- RICHIAMATO il D.L. n. 39/2024 con il quale è stato differito al 30 giugno 2024 il termine per l'approvazione dei piani economici e finanziari 2024-2025 e delle tariffe TARI 2024;

Con un emendamento al cd. "decreto coesione" (decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60), approvato dalla Commissione Bilancio, il termine per l'approvazione dei PEF per il servizio di gestione dei rifiuti, delle tariffe e dei regolamenti TARI è stato nuovamente prorogato al 20 luglio 2024.

VISTO l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...";

VISTA la deliberazione del Presidente della Provincia di Isernia n. 8 del 16/02/2024 con la quale l'ente provinciale ha confermato per l'anno 2024 l'aliquota del tributo per le funzioni di tutela e igiene dell'ambiente (TEFA) nella misura del 5% ai sensi dell'art. 19 del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504;

VISTA la Deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/rif che, a far data dal 1° gennaio 2024, ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:

- a) UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno.

RICHIAMATO, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTO il D.lgs n. 267/2000;

VISTO il D.lgs n. 118/2011;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 dai competenti responsabili di servizio;

VISTO la Determina Ufficio Tecnico di Validazione PEF – piano economico finanziario TARI 2024/2025;

### **DELIBERA**

di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di prendere atto del Piano Economico Finanziario 2024 – 2025 approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 4 del 05.03.2024 quale Ente Territorialmente Competente (ETC);

di quantificare in € 42.191,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2024;

di approvare per l'anno 2024, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e utenze non domestiche che si allegano al presente provvedimento, rispettivamente sotto le lettere A) e B) quali parti integranti e sostanziali della presente, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario;

di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5,00%;

di dare, altresì, atto che risultano dovute, insieme alla TARI e al TEFA, le seguenti componenti perequative, che non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;

di dare altresì atto che le scadenze per il versamento della TARI 2024 sono le seguenti:

31/08/2024  
30/11/2024

di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16- 08-2021).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to Avv. Pompilio SCIULLI

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dai responsabili del servizio, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, riportati in calce;

REGISTRATI gli

CON VOTAZIONE UNANIME

resi nei modi previsti dalla legge dai consiglieri presenti;

DELIBERA  
DI APPROVARLA.

Successivamente,

VISTO l'art. 134, 4° comma del D.lgs. n. 267/2000;

ATTESA l'urgenza di provvedere;

CON VOTAZIONE CHE RIPORTA LO STESSO ESITO,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, stante l'urgenza di provvedere.

**PARERI**

VISTA la proposta di deliberazione di cui in oggetto,

VISTA la regolarità della documentazione,

**SI ESPRIME PARERE**

**X FAVOREVOLE**

In ordine alla regolarità TECNICA in merito alla medesima proposta di deliberazione

Lì, 17 luglio 2024



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to Avv. Pompilio SCIULLI

**SI ESPRIME PARERE**

**X FAVOREVOLE**

In ordine alla regolarità CONTABILE in merito alla medesima proposta di deliberazione

ùLì, 17 luglio 2024



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to Avv. Pompilio SCIULLI

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
f.to Avv. Pompilio SCIULLI

IL SEGRETARIO COMUNALE a scavalco  
f.to Dott.ssa Maria Teresa MIRALDI

---

SI DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

Venga posta in pubblicazione all'albo on line in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito informatico di questo Comune (art.32 comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69)

Venga comunicata ai sigg. capigruppo consiliari mediante inserimento in apposito elenco a nomra dell'art.125 del D.Lgs 18.08.2000 n.267.

Pescopennataro li 25.07.2024

*IL SEGRETARIO COMUNALE a scavalco*  
f.to Dott.ssa Maria Teresa MIRALDI

---

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo on line, nel sito informatico di questo Comune in data odierna e vi resterà ininterrottamente, in libera visione, per quindici giorni consecutivi, a partire dal 25.07.2024 a norma dell' art.. 124 - 1°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.

Pescopennataro, li 25.07.2024

*IL SEGRETARIO COMUNALE a scavalco*  
f.to Dott.ssa Maria Teresa MIRALDI

---

Copia Conforme all'originale.

*Pescopennataro, li*

*IL SEGRETARIO COMUNALE*

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA

( ) Il giorno ..... per essere stata pubblicata all'albo on line nel sito informatico di questo Comune per dieci giorni consecutivi, a norma dell' art.. 134 - 3°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.

( X ) Il giorno 19 luglio 2024, a norma dell' art.. 134 - 4°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.  
Pescopennataro, li 25.07.2024

*IL SEGRETARIO COMUNALE a scavalco*  
f.to Dott.ssa Maria Teresa MIRALDI